

L'attività della Pubblica amministrazione, anche alla stregua dei principi costituzionali (art. 97 Cost.) che impongono l'osservanza di doveri di correttezza e di trasparenza che presidiano l'esercizio della potestà amministrativa, deve essere improntata ad orientare entro accettabili limiti di sicurezza il comportamento dei concorrenti, anche nell'ottica della certezza dei rapporti con gli amministrati. In caso di oscurità ed equivocità delle clausole del bando di gara, un corretto rapporto tra amministrazione e soggetti privati, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., secondo il quale nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede, impone, invero, che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati. Pertanto, in caso di clausole equivoche o di dubbio significato, deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara (piuttosto che quella che la ostacoli), ciò anche al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso per l'amministrazione, in termini qualitativi e quantitativi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2005, n. 82).